



## COMUNICATO N. 322/DIV – 22 MAGGIO 2022

322/830

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

### SECONDO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 20 e 21 MAGGIO 2022

Si riporta il risultato delle gare del secondo turno di ritorno Fase Play Off Nazionale disputate il 20 e 21 Maggio 2022:

#### **GARA 1**

REGGIANA                      FERALPISALO'                      1-2

#### **GARA 2**

CATANZARO                      MONOPOLI                      1-0

#### **GARA 3**

PADOVA                      JUVENTUS U23                      0-1

#### **GARA 4**

PALERMO                      VIRTUS ENTELLA                      2-2

### GARE DEL 20 e 21 MAGGIO 2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

**€ 3000**                      **PALERMO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:  
1 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del recinto di gioco alcuni fumogeni;

2 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del campo di gioco quattro fumogeni al 1° minuto ed al 20° minuto del primo tempo e al 35° minuto ed al 36° minuto del secondo tempo;

3 - nell'aver lanciato dalla curva nord alcune bottiglie di acqua e bicchieri contenenti liquido in direzione della bandierina del calcio d'angolo presso la quale si trovava l'AA, al 5° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;

4 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del campo di gioco due trombette in plastica al 30° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;

5 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del recinto di gioco alcuni oggetti di carta in direzione dell'AA e di un calciatore avversario, senza colpire alcuno;

6 - nell'aver lanciato, al 29° del secondo tempo, dalla Tribuna laterale sud, due accendini in direzione dei calciatori avversari in fase di riscaldamento, senza colpire alcuno;

7 - nell'aver lanciato, in tre occasioni, dalla Tribuna laterale sud, bottiglie di acqua da mezzo litro piene in direzione della panchina aggiuntiva avversaria, senza colpire alcuno;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 1000**

**CATANZARO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco al 37° minuto circa del secondo tempo un bicchiere di birra;

2 - nell'aver a fine gara un tifoso scavalcato la rete di recinzione della curva sud, nell'essere entrato in campo e nell'essersi impossessato di un pantaloncino di gioco di un calciatore, rientrando successivamente in curva.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per grida oltraggiose, per essere un suo sostenitore, presente nel settore tribuna palazzina distinti, al 20° minuto ed al 22° minuto del primo tempo, salito sulla barriera divisoria in vetro e per avere proferito ripetutamente parole offensive nei confronti di Istituzioni calcistiche, indirizzate al Commissario di Campo, cessando la sua condotta soltanto dopo l'intervento di uno steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 500**

**REGGIANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del campo di gioco al 3° minuto del secondo tempo, una bottiglia di acqua da mezzo litro, semipiena.

Valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

**€ 300**

**PADOVA** per avere i suoi sostenitori, in numero di circa 500, presenti nel settore denominato "Tribuna Est", intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, al 24° minuto e 25° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

### **GARA PADOVA / JUVENTUS U23**

Il Giudice sportivo,

lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega relative alla gara Padova – Juventus U23 del 22 maggio 2022, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al 12° minuto del secondo tempo, «*subito dopo che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei "BU BU" ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E' doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il "BU BU"».*

I predetti sostenitori erano circa 500, circa il 50% del settore occupato, e si rendevano responsabili dei cori sopra riportati.

I cori venivano percepiti da tutti e tre i Collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell'impianto e della percentuale molto elevata di coloro che erano presenti nel settore tribuna est e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS.

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S., anche in considerazione della dissociazione di tutti gli altri spettatori presenti nell'impianto sportivo, riportata puntualmente sia dalla Procura Federale che dal Commissario di Campo,

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società PADOVA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato "Tribuna Est", destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.

Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA**

BALDINI MATTIA

(PALERMO)

per avere, al 40°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in campo e irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

ANITUA ESTEBAN

(REGGIANA)

per avere, al 3°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA**

MILANI ANDREA

(CATANZARO)

per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione: pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa e, immediatamente dopo, una frase ingiuriosa; e, nel rientrare negli spogliatoi, gettando per terra una cartellina in plastica in segno di disappunto.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CREMONESI MICHELE

(REGGIANA)

per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, a gioco in svolgimento, tirava un pugno al volto ad un avversario.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

LEGATI ELIA

(FERALPISALO')

DE WINTER KONI

(JUVENTUS U23)

ROSSI FAUSTO

(REGGIANA)

GUIEBRE ABDOUL RAZACK

(MONOPOLI)

COPPOLARO MAURO

(VIRTUS ENTELLA)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

NICOLUSSI CAVIGLIA HANS

(JUVENTUS U23)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

SOUNAS DIMITRIOS	(CATANZARO)
VERNA LUCA	(CATANZARO)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
WELBECK NANA	(CATANZARO)
DEZI JACOPO	(PADOVA)
KIRWAN NIKO MARIO	(PADOVA)
CORRADO NICCOLO'	(FERALPISALO')
BACCHETTI LORIS	(FERAPLISALO')
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS U23)
SOULE MALVANO MATIAS	(JUVENTUS U23)
VALENTE NICOLA	(PALERMO)
MASSOLO SAMUELE	(PALERMO)
ODJER MOSES	(PALERMO)
PELAGOTTI ALBERTO	(PALERMO)
CREMONESI MICHELE	(REGGIANA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(REGGIANA)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
BUSSAGLIA ANDREA	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
CHIOSA MARCO	(VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 22 Maggio 2022**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli